

STATUTO STUR - Support The Ukrainian Resistance

Titolo 1 - Costituzione e scopi

Articolo 1 - Denominazione, sede, durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017 (nel prosieguo indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "STUR - Support The Ukraine Resistance", di seguito indicata anche come "Associazione", oppure "APS" o ancora "STUR-APS". 2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Modena (MO). L'eventuale variazione della sede legale non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti. 3. Essa opera nel territorio dello Stato italiano e intende operare anche in ambito internazionale. 4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie. 5. L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 - Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nel rispetto del D.L. 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i. delle relative norme di attuazione della Legge Regionale e dei principi generali dell'Ordinamento giuridico. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per quanto concerne la disciplina degli aspetti organizzativi più specifici. 2. Lo Statuto vincola gli associati alla sua osservanza, esso costituisce la norma fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione medesima. 3. Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 del codice civile.

Articolo 3 - Scopo, finalità e attività

1. Lo scopo dell'APS e degli associati che hanno scelto di aderirvi è quello di incidere sulla capacità di performare dei volontari che sostengono la resistenza ucraina; tutte le altre finalità sono da ricondurre a questo principio ordinatore delle attività e degli indirizzi di STUR-APS. 2. La finalità dell'associazione è quella di esercitare in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in favore dei/delle propri associati, di loro familiari o di terzi; alcuni esempi nel concreto sono: a) favorire la nascita ed il radicamento di una connessione stabile tra tutte le associazioni, gli enti e gli altri soggetti collettivi impegnati nel sostegno dei volontari che sostengono la resistenza ucraina; b) promuovere un dialogo ed una collaborazione, anche in forma di servizi, tra le istituzioni e le realtà che aderiscono o collaborano con STUR - APS; c) incentivare, con l'obiettivo di contribuire alla promozione della giustizia sociale, ogni azione utile a garantire la piena dignità della persona, nonché la tutela dei diritti fondamentali ad essa ascrivibili conformemente ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana, nata dai valori della Resistenza e nelle Convenzioni Internazionali dei Diritti dell'Uomo; d) promuovere ogni azione

X
Lararat
Michael

Halystka
Lararat Proti

M

Andri C

Burckel

... alla affermazione della convivenza civile, per la piena valorizzazione delle pari opportunità, per l'accoglienza e la valorizzazione delle differenze culturali, etniche, religiose e di genere; e) promuovere ogni azione atta a garantire ad ogni persona, ed in particolare ai soggetti più vulnerabili, pari dignità umana, sociale e culturale, lottando contro ogni forma di povertà sociale, umana, educativa. 3. Alcune tra le attività che STUR - APS si propone di implementare sono: a) organizzare iniziative culturali di approfondimento, ricerca ed informazione sul fenomeno della Resistenza ucraina e sulle relative strategie di supporto ad essa - focalizzandosi sul contrasto alla disinformazione; b) organizzare momenti di incontro e confronto tra persone che sostengono la causa ucraina, sulle questioni legate alla storia del Paese, al fine di creare una rete tra coloro che raccontano la capacità di condivisione di resilienza ed impegno nel contrasto all'invasione russa; c) produrre e diffondere materiali informativi riguardanti la Resistenza ucraina e della popolazione civile che pratica attività inerenti la Resistenza con l'obiettivo di migliorare le sue condizioni di vita, il suo benessere fisico e psicologico. d) attivare una rete informativa ed interattiva tra gli associati, gestendo gruppi in canali di messaggistica (Whatsapp, Signal, Telegram, ...) e di social network (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, ...); e) promuovere la creazione di forum di discussione sulle questioni rilevanti per il perseguimento delle finalità associative; f) promuovere scambi e gemellaggi tra città ed istituzioni ucraine ed italiane oppure europee; g) svolgere attività di raccolta fondi, in forma organizzata, anche tra altre realtà similari e sollecitazioni al pubblico, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le attività proprie di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico; h) creare podcast con le testimonianze dei volontari per condividere le esperienze del fronte.

2. STUR-APS, conformemente a quanto stabilito dal Codice del Terzo settore all'art. 8 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle sopracitate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate e che possono favorire la crescita e migliorare l'efficacia dell'azione dei propri aderenti. Alcune di queste attività sono: a) realizzazione di iniziative di studio-ricerca, convegnistica, pubblicazione strumenti di comunicazione inerenti le tematiche della Resistenza ucraina all'invasione, del bisogno dei soggetti che subiscono gli effetti della guerra e del supporto da parte di Paesi terzi; b) collaborazioni, convenzioni con altri soggetti del Terzo settore, e non solo, per attività di formazione/aggiornamento dei soggetti coinvolti nel conflitto; c) collaborazioni con altri soggetti pubblici e privati per iniziative di valorizzazione e promozione dei servizi dedicati ai soggetti che soffrono gli effetti del conflitto; d) collaborazioni con altri soggetti pubblici e privati nella consulenza, progettazione, gestione di iniziative mirate al sostegno dei soggetti colpiti dal conflitto ed all'integrazione sociale dei cittadini vittime degli effetti della guerra, nonché dei soggetti in stato di fragilità psico-fisiche, economiche, sociali, generate od accentuate dal conflitto; e) svolgere ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi

General
michael

Stefano
Lorenzo Paster

M. L.

Andrea C.

Benvenuto A.

consentita, agli enti senza fini di lucro, dalle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Legs. 117/2017.

Titolo II - Norme sul rapporto associativo

Articolo 4 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. 2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Articolo 5 - Associati

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. 2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale. 3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo. 4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso e quanto disposto dall'articolo 8.

Articolo 6 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione, indicando i propri dati anagrafici nonché i recapiti di posta elettronica. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa. 2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. 3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati. 4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Organo di Controllo entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

General Michael

Salvatore
Lorenzo

Mk

Anna C

Bianchi N

mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Organo di Controllo regolarmente convocato deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio.

Articolo 7 – Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di: a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo; b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi; c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. 2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa. 3. Gli associati hanno il dovere di: a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali; b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo. 4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, rimborsabili e non sono rivalutabili.

Articolo 8 – Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per: a) recesso volontario o morte. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato; b) mancato pagamento della quota associativa entro 90 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto. 2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per: a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione; b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari, del Codice etico o delle deliberazioni degli organi sociali; c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità. 3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Organo di Controllo, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà l'Organo di Controllo regolarmente convocato; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito il diritto al

Caracal

Michael

Stalio

Lucas

M

Anore C

Caracal

contraddittorio. Fino alla data di convocazione del Collegio, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso. 4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III - Norme sul volontariato

Articolo 9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. 2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale. 3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. 4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 10 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. 2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. 3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo III - Organi sociali

Articolo 11 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'associazione: a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio direttivo; c) il Presidente; d) l'Organo di controllo; e) l'Organo di revisione.

Articolo 12 - Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è composta dagli associati dell'APS, iscritti nel Libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota sociale, ove prevista. 2. E' l'organo sovrano e ciascun associato ha diritto di voto e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione;

Stasera

Michael

Kelly
Loren
Peters

MB

And C

Revisory N

Mac
Gowen

ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati. 3. L'assemblea è presieduta dal presidente, oppure, in sua assenza, dal vicepresidente o da persona nominata a presiedere dai convenuti all'assemblea stessa. 4. E' convocata almeno una volta all'anno dal presidente (oppure da chi ne fa le veci) mediante avviso da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione; tale comunicazione può avvenire per mezzo di lettera, messaggio sulle varie piattaforme di messaggistica, email, comunque risultante al recapito segnato sul libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione. L'Assemblea è inoltre convocata: a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo; b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati. c) Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'Organo di Controllo deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea. 5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide. 6. I voti sono palesi tranne quelli riguardanti le persone. 7. Dalle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione. 8. L'Assemblea può essere ordinaria oppure straordinaria; è straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione; è ordinaria in tutti gli altri casi. 9. L'associazione pubblica libro soci, verbali delle assemblee, ... (oltre a tutti gli altri documenti che attestano la vita e la prosecuzione delle attività dell'APS) in un apposito drive online, che prende le funzioni, essendo consultabile ma non modificabile da tutti gli associati, di 'sede virtuale' ove risiede tutta la documentazione riguardante la gestione dell'associazione.

1/10

Barbara
Michael

Articolo 13 – Compiti dell'Assemblea dei soci

1. L'Assemblea: a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'APS;
- b) approva il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale, quando previsto; c) nomina e revoca i componenti degli organi sociali; d) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; e) delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti; f) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto; g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; h) delibera lo scioglimento, la

Kalyssa
Laura Patis

M. B.

Andre C

Thurston

M. B.

trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge.

Articolo 14 - Assemblea ordinaria

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti - in proprio oppure in delega. 2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. 3. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza od in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. 4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Articolo 15 - Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto, delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio dell'associazione con, in prima convocazione, la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione con il voto favorevole dei $\frac{2}{3}$ dei presenti, qualunque sia il numero dei partecipanti. X

3/4

Articolo 16 - Consiglio direttivo

1. E' l'organo di amministrazione che governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea - alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. 2. L'organo di amministrazione è composto da un numero minimo di 3 ad un numero massimo di 9 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate. 3. Possono essere cooptati tra i soci o tra altri soggetti sino ad un massimo di 3 componenti. 4. Dura in carica per 3 anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. 5. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. 6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. 7. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. 8. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. 9. L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, la cui competenza non sia per legge di competenza esclusiva dell'assemblea; in particolare, alcuni sono: a) amministra l'associazione; b) attua le delibere dell'assemblea; c) predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge; d) predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio; e) stipula tutti gli atti ed i contratti inerenti le attività associative; f) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza; g) disciplina l'ammissione o l'esclusione degli associati; h) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati. 10. Il consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione. X

Saraceni Michael

Salvatore
Lorenzo Pastoris

Mh

Andrea C

Heviyady K

Articolo 17 - Presidente

1. Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti e rappresenta legalmente l'associazione, compiendo tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. 2. Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea. 3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del suo successore e del consiglio direttivo. 4. Il presidente convoca e presiede l'assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta. 5. Il presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'associazione. 6. Il vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. 7. In caso di assenza o impedimento del vicepresidente, spetta al consiglio direttivo conferire espressa delega ad altro consigliere.

Articolo 18 - Organo di controllo

1. L'organo di controllo, che può essere anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. 2. L'organo di controllo: a) veglia sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo, organizzativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità delle linee guida - il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto e può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017 all'art. 13, la revisione legale dei conti - in tal caso, è costituito da revisori legali iscritti all'apposito registro; e) il componente dell'organo di controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

Articolo 19 - Organo di revisione legale dei conti

1. E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'articolo 31 del D. Lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Titolo IV - I libri sociali

Articolo 20 - Libri sociali e registri

1. L'associazione deve tenere le seguenti scritture: a) il libro degli associati; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo. 2. L'associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo. 3. L'associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di

Staccare e incollare

Staccare e incollare

ML

Andre C

Staccare e incollare

revisione, qualora questo sia stato nominato. 4. L'associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

Titolo V – Norme sul patrimonio dell'associazione e sul bilancio di esercizio

Articolo 21 – Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 22 – Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da: a) quote associative; b) contributi pubblici e privati; c) donazioni e lasciti testamentari; d) rendite patrimoniali; e) attività di raccolta fondi; f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni; g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore; h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Articolo 23 – Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. 2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque un tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno. 3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VI – Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Articolo 24 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'associazione è deciso dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione. 2. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45, c.1, del codice del terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo

Barbaral michael

Stalyska
Lecce Pistoia

MB

Andri C

Brucchi K

Maria
Zorini

ettore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto all'art.9 del codice del terzo settore.

Titolo IX – Disposizioni finali

Articolo 25 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano il Codice del terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Luogo e data

Modena, 23/05/2025

Halysse
Levy Pastor
And C

Laronal
Moro *Vponici*

Michael

MB
Pavita *x*